3

N. 61/20213 P.U.

N. 4/2024 LID. CONTR

N. 3/2024 REG. SENT.

REP. 3/2024

dol. 12 Gen 2026



REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI VERCELLI

Sezione Fallimentare

composto dai magistrati

Dott. Michela Tamagnone

Presidente

Dott. Claudia Gentili

Giudice

Dott. Elisa Trotta

Giudice Rel.

Riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento n. 61/2023 promosso da

GIUSEPPE SOSTER (c.f. SSTGPP54P05E762D), rappresentato e difeso dall'Avvocato GIANNI TURCO TRCGNN59M01A226H ed elettivamente domiciliato presso il suo Studio in VIA MONTEGRAPPA N. 9B ARESE

Oggetto: apertura della liquidazione controllata del sovraindebitato ai sensi degli artt. 268 codice della crisi

Letto il ricorso per dichiarazione di apertura della liquidazione controllata del proprio patrimonio depositato dai ricorrenti;

esaminati i documenti allegati al ricorso;

letta la relazione dell'OCC;

sentito il Giudice Relatore in camera di consiglio;

Firmato Da: TROTTA ELISA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 719a368a984a868e9c3b54fbf287d1bd Firmato Da: TAVANO ROSSANA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 5bb9800c55923d40353d84bdc1c6ffe Firmato Da: TAMAGNONE MICHELA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 14ed1c1ad82a41b



ritenuta la competenza del Tribunale adito ai sensi dell'art. 27 c. 2 codice della crisi, atteso che parte ricorrente ha residenza nel circondario del medesimo Ufficio;

rilevato che i ricorrenti rivestono la qualità di debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale o ad altre procedure liquidatore previste dal codice civile o altre leggi speciali sicchè ai sensi del combinato disposto degli artt. 65 c. 1, 2 lett. c) e 268 c. 1 CCI lo stesso è legittimato a richiedere l'apertura della liquidazione controllata del proprio patrimonio;

ritenuta la sussistenza della condizione di sovraindebitamento del ricorrente ai sensi dell'art. 2 c. 1 lett. c) CCI alla luce di quanto emerge nel ricorso e nella relazione particolareggiata e della composizione dell'attivo, insufficiente a far fronte all'ammontare dei debiti di ciascuno;

rilevato che, a corredo della domanda, è stata prodotta tutta la documentazione di cui all'art. 39 CCI (come imposto dall'art. 65 c. 2 CCI):

considerato che non risultano presentate altre domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV del codice della crisi;

rilevato che è allegata al ricorso una relazione, redatta dall'OCC, che espone una valutazione sulla completezza e l'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda e che illustra la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore (art. 268 c. 2 CCI);

ritenuto di fissare, allo stato e salva modifica delle condizioni reddituali in corso di procedura, in euro 1.200,00 l'importo mensile della pensione che rimane estranea alla procedura di liquidazione del patrimonio in quanto destinata al mantenimento del ricorrente (non risultando documentate esigenze di mantenimento di altri soggetti componenti il nucleo familiare), tenuto conto che ad oggi non vi sono spese di locazione da sostenere; tutto quanto eccede tale importo dovrà essere versato sul conto corrente intestato alla procedura di liquidazione controllata;

rammentato che dovranno essere versate alla Procedura tutte le ulteriore somme che dovessero pervenire al ricorrente nel corso della procedura e così, a titolo esemplificativo, eventuali emolumenti arretrati dovuti a titolo di retribuzioni / TFR /



Firmato Da: TROTTA ELISA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 719a36Ba964a86Be9c3e54fbf267d1bd Firmato Da: TAVANO ROSSANA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 5bb9800cc55923d40353d84bdc1c6ffe Firmato Da: TAMAGNONE MICHELA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 1f4ed1c1ad82a41b

utili; a tal fine il liquidatore, pendente la procedura, provvederà ad acquisire dal ricorrente estratti conto mensili e / o trimestrali dei conti correnti e carte di credito, presenti e futuri, intestati al medesimo, e ne darà conto nei rapporti riepilogativi periodici di cui in dispositivo; inoltre, considerato che nel verbale di assemblea del 13/1/2023 prodotto in atti il ricorrente è indicato come socio di Dori s.r.l., il liquidatore provvederà a verificare l'eventuale esistenza di partecipazioni sociali di cui il ricorrente è intestatario e ad acquisire i bilanci che verranno depositati in pendenza di procedura, dandone conto nei rapporti riepilogativi periodici, al fine di documentare l'eventuale sopravvenienza di utili di pertinenza del ricorrente e da acquisire alla procedura; rilevato che risulta che l'OCC, entro sette giorni dal conferimento dell'incarico da parte del debitore, ne abbia dato notizia all'agente della riscossione e agli uffici fiscali, anche degli enti locali, competenti sulla base dell'ultimo domicilio fiscale dell'istante (art. 268 c. 3 CCI);

ritenuto che, giusto il disposto dell'art. 270 c. 2 lett. b) CCI, quale liquidatore possa essere nominato lo stesso gestore nominato dall'OCC;

rammentato che il compenso del difensore che assiste il difensore nella procedura di liquidazione controllata non è da considerarsi credito prededucibile ma privilegiato (v. art. 6 CCI) e dovrà essere oggetto di domanda di ammissione al passivo la quale a sua volta dovrà essere vagliata secondo i criteri generali in punto verifica dell'an e del quantum della pretesa (cfr. Trib. Torino 3/8/2023);

rammentato altresì che il compenso dell'OCC è liquidato dal Tribunale all'esito della procedura (art. 275 CCI), salvo acconti, e rimangono quindi irrilevanti e inopponibili al Tribunale stesso accordi presi con il ricorrente in data anteriore all'apertura della procedura;

rammentato che le condizioni per la concessione del beneficio dell'esdebitazione non possono essere verificate oggi ma dovranno essere vagliate nel rispetto delle condizioni temporali previste dall'art. 279 CCI e previa valutazione dei presupposti previsti dall'art. 280 CCI;

PQM



visti gli artt. 270 ss CCI;

dichiara

l'apertura della liquidazione controllata del patrimonio di GIUSEPPE SOSTER

nomina

la dott.ssa Elisa Trotta Giudice Delegato per la procedura

nomina

Liquidatore avv. Elena Boccadoro;

ordina

al ricorrente di depositare entro sette giorni dalla notifica della presente sentenza i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché l'elenco dei creditori;

assegna

ai creditori e ai terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del ricorrente il termine perentorio di sessanta giorni dalla notifica della sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo PEC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201;

ordina

al ricorrente e ai terzi che li detengano di consegnare e rilasciare immediatamente al liquidatore i beni facenti parte del patrimonio oggetto di liquidazione;

dispone

che risultino esclusi dalla liquidazione, in considerazione delle spese necessarie per il mantenimento personale e familiare del ricorrente, come verificate dal gestore, i redditi di 1.200,00, con obbligo per il ricorrente di versare al liquidatore i redditi eccedenti i limiti stabiliti nonché ogni ulteriore entrata (a qualsiasi titolo) che dovesse sopraggiungere durante la pendenza della procedura;

dà atto che

ai sensi dell'art. 270 c. 5 e 150 CCI, dal giorno della pubblicazione della presente sentenza, nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati

Firmato Da: TROTTA ELISA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 719a368a964a868e959c54fb/267d1bd Firmato Da: TAVANO ROSSANA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 5bb9800cc559230403653484bdc1c6ffe Firmato Da: TAMAGNONE MICHELA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 14ed1c1ad82a41b



Firmato Da: TROTTA ELISA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 719a368a964a888e9c9c54bf267d1bd Firmato Da: TAVANO ROSSANA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 5bb8900cc55923a40353d84bdc1c6ffe Firmato Da: TAMAGNONE MICHELA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 1f4ed1c1ad82a41b

durante la liquidazione controllata del patrimonio può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura;

dispone

che la presente sentenza venga notificata al debitore, ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione;

dispone che il liquidatore

- entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione controllata ai quali notificherà la presente sentenza, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e restituzione di beni;
- entro 90 giorni dall'apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell'inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato;
- provveda entro 45 giorni dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione ad attivare la procedura di formazione del passivo ai sensi dell'art. 273 CCI;
- provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso ai sensi dell'art. 275 c. 3 CCI;
- provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale
 l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCI;
- dispone che entro il 30/6 e il 30/12 di ogni anno, depositi rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche: a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuiandamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo andamento; b) ogni altra



Sent. n. 3/2024 pubbl. il 12/01/2024 Rep. n. 3/2024 del 12/01/2024

circostanza rilevante ai fini dell'esdebitazione ai sensi dell'art. 280 CCI. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal Liquidatore al debitore, ai creditori e all'OCC;

dispone

che, a cura del liquidatore, la presente sentenza sia inserita sul sito internet del Tribunale di Vercelli, sia pubblicata nel registro imprese (se ricorrente è imprenditore) e sia trascritta al PRA (in presenza di mobili registrati rientranti nella liquidazione del patrimonio) nonché nei registri immobiliari in relazione all'immobile indicato nel ricorso. L'esecuzione dei suddetti adempimenti dovrà essere documentata nella prima relazione semestrale.

Manda alla cancelleria per la notificazione al debitore e per la comunicazione al liquidatore e all'OCC.

Così deciso in Vercelli, nella camera di consiglio del 10/01/2024

Il Giudice estensore

Elisa Trotta

Il Presidente

Michela Tamagnone

IN ENVISION INTERNATION TAVANO DI BEB ROSSANI Depositato nella Cancelleria del Tribunale di Veresili



